



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fusc.* 8.99.3/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e. p. c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Basilicata Dipartimento ambiente e energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità  
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Servizio autorizzazioni ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
della Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e  
paesaggio per la città metropolitana di Bari  
[sabap-ba@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

Alla Società Agri New Tech Italia S.R.L.  
[agrinewtechitalia@pec.it](mailto:agrinewtechitalia@pec.it)

*Oggetto:* [ID: 7728] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato (CO2)2, di potenza in c.c pari a 12,16 MW, localizzato tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia, in particolare nel comune di Matera (MT) e nel comune di Santeramo in Colle (BA).

**Proponente:** Agri New Tech Italia S.R.L.

**Parere tecnico-istruttorio.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i



beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;



**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

**VISTO** il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

---

**CONSIDERATO** che la società Agri New Tech Italia S.R.L. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 acquisita dalla DG ABAP del MIC con prot. n.41002 del 06/12/2021;

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Agri New Tech Italia S.R.L., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. 87102 del 12/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.1496 del 13/07/2022, la procedibilità della suddetta istanza;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1556 del 14/07/2022, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota prot. 8323 del 25/07/2022, acquisita al prot. n. 1911 del 27/07/2022 e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, con nota prot. 10012 del 18/08/2022, acquisita al prot. n. 2582 del 19/08/2022, hanno espresso le proprie valutazioni di merito esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota n. 3125 del 07/09/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dai Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, rispettivamente con nota prot. n. 2928 del 01/09/2022 e nota prot. n. 2574 del 19/08/2022, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali dell'allora MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza;

**CONSIDERATO** che, la società Agri New Tech Italia S.R.L., con pec del 05/11/2022, acquisita al prot. n. 5406 del 08/11/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 003125-P del 07/09/2022;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 5451 del 9/11/2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato alle Soprintendenze competenti ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta da parte del proponente richiedendo l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza nelle more della pubblicazione di tale documentazione all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8283/12177>;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento di VIA, è pervenuta la seguente osservazione, pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- *Comune di Matera* (prot. MITE-2022-0099934 del 10/08/2022);

**CONSIDERATO** che, dall'esame dell'osservazione sopra citata, per quanto attiene agli aspetti di competenza, è doveroso sottolineare che il comune di Matera pone in evidenza una serie di criticità, di cui, nello specifico:

*- L'intervento ricade interamente in sito non idoneo per impianti fotovoltaici di grande generazione secondo le disposizioni della LR 54/2015 e ss.mm.ii. e in particolare:*

- con riferimento al punto 1.1 dell'allegato A, all'interno del buffer di mt 8000 dal perimetro del sito patrimonio Mondiale dell'UNESCO denominato IT670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera";

- con riferimento al punto 1.4 dell'allegato A, l'intero territorio comunale di Matera è considerato "area interessata da vincoli paesaggistici in itinere" ( artt. 136 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 ex L. 1497/39);

- *la proposta, interessa la zona agricola (ZONE 12 della VEP) del territorio comunale di Matera, ove non sono ammessi impianti di produzione di energia. Il PRG, quale strumento di esercizio delle competenze dell'Amministrazione Comunale, contiene disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, individuando obiettivi di protezione che non risultano compatibili con l'insediamento in queste determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, quali quello di cui alla presente proposta;*

- *le aree agricole del territorio Materano, nello specifico le aree interessate dall'intervento, costituiscono carattere distintivo del paesaggio rurale, come componente essenziale dell'identità culturale regionale. Il paesaggio agrario rappresenta, infatti, ".... quella forma che l'uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale...". È il risultato dell'integrazione nello spazio e nel tempo di fattori economici, sociali ed ambientali, e pertanto svolgono il ruolo di una risorsa complessa da preservare, a fronte delle radicali trasformazioni che negli ultimi sessanta anni hanno interessato l'agricoltura ed il sistema agro-alimentare, e dunque l'intervento come proposto, per le sue caratteristiche dimensionali, altera inequivocabilmente il parterre del paesaggio agricolo in cui si inserisce;*

- *l'intervento avrebbe delle conseguenze negative sulla percezione di un paesaggio naturale, rurale ed antropizzato di altissima qualità e di riconosciuto interesse internazionale (SITO Unesco), delle immagini storicizzate, simboliche ed universalmente conosciute del contesto storico-paesaggistico dell'altopiano Murgico del Parco Archeologico delle chiese rupestri in diretta relazione viva con le ondulazioni collinari del paesaggio agrario della contrada "Jesce" che ha costituito nei secoli il "cuore" agricolo del territorio materano;*



- *l'intervento, compromettendo l'integrità del sito UNESCO potrebbe comportare il rischio di un declassamento dello stesso da "Beni Patrimonio Mondiale" a "Beni in pericolo", con conseguenti gravissimi danni all'immagine internazionale della città, peraltro impegnata dal titolo riconosciutogli di Capitale Europea della Cultura 2019";*

**CONSIDERATO** che la società proponente, con pec del 15/11/2022 ha controdedotto le Osservazioni presentate dal Comune di Matera;

**PRESO ATTO** di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione del pubblico ;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene al quadro programmatico:

**il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST)**, già elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento della Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto nell'arco temporale del Piano il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

**il medesimo PST**, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

**il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013)**, ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**CONSIDERATO** inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento



del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

**CONSIDERATO** che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

**VISTA** la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**VISTI** gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011 (D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R. 1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli



obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015;

**CONSIDERATO** che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale**, in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui al protocollo n. 5451 del 9/11/2022, con nota prot. n. 943 del 24/01/2023, acquisita al prot. n. 969 del 24/01/2023, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale e che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota n. 1879 del 16/02/2023, acquisita al prot. n. 2249 del 17/02/2023 ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nei rispettivi pareri endoprocedimentali e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 2290 del 17/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 2614 del 23/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del Paesaggio*, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

**EVIDENZIATO** che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 "a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici";

**EVIDENZIATO** altresì che l'art. 89 "Strumenti di controllo preventivo", co. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate";

**VISTO** inoltre l'art. 83 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali", co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia;

**VISTO** in particolare l'elaborato 4.4.1 Parte prima "Linee guida energie rinnovabili" del PPTR Puglia;

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

**ESAMINATI** gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società Agri New Tech Italia S.r.l., pubblicati sul sito web dell'Autorità competente;





**PREMESSO** che il progetto agrivoltaico di cui in oggetto è localizzato in Regione Basilicata, nel Comune di Matera (MT) contrada "Cipolla" e in Regione Puglia al confine con il Comune di Santeramo in Colle (BA) e prevede la realizzazione, nel comune di Matera, di un impianto agrivoltaico denominato "(C02)2" di potenza nominale attiva in immissione pari a 12.000 kW, con annesso nocchieleto a meccanizzazione integrale e gestione di precisione; il relativo cavidotto di connessione percorrerà la Strada Provinciale SP140, mentre la sottostazione utente sarà realizzata nel Comune di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. L'energia elettrica prodotta sarà immessa nella rete di trasmissione nazionale RTN con allaccio in Alta Tensione tramite collegamento alla stazione Alta Tensione Matera Jesce Terna S.p.A. la superficie occupata dell'impianto sarà pari a circa 28,66 ha; i cavidotti saranno dislocati lungo il perimetro del lotto e sulla banchina nord della SP 140, oltre ai collegamenti interni al lotto che saranno interrati. Gli scavi per i cavidotti avranno una profondità media di 1 mt e una larghezza media di 0,60 mt. Gli scavi per i cavidotti AT di attraversamento trasversale avranno una profondità media di 2 mt e una larghezza media di 1,50 mt;

**CONSIDERATO** nello specifico che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da n. 1 sottocampo con le seguenti caratteristiche:

- n° 22.113 moduli fotovoltaici della potenza di 550 Wp cadauno (o equivalenti);
- n° 819 stringhe da 27 moduli in serie che saranno collegate a n. 35 quadri di parallelo, marca SMA modello DC-CMB-U10-24 con 24 ingressi (o equivalenti), posizionati sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- n° 3 stazioni di conversione/elevazione;
- n° 3 sistemi centralizzati Marca SMA modello MVPS 4200-S2 (o equivalenti);




Figura 1 - stralcio Elaborato A3.4.20 Corografia generale

A

**CONSIDERATO** che ai filari di nocciolo saranno alternate serie di pannelli fotovoltaici a inseguimento prevedendo, quindi, l'integrazione della coltivazione arborea di circa n° 14.585 alberi di nocciolo sull'area agricola con un impianto fotovoltaico;

**VISTO** che l'area interessata dal campo fotovoltaico è inquadrata in zona AA (Aree Agricole Extraurbane) del PRG del Comune di Matera, mentre le opere di connessione ricadono nel territorio del Comune di Santeramo in Colle in zona agricola E1 (art.45 NTA del P.R.G. del Comune di Santeramo In Colle);

**CONSIDERATO** che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento (buffer di 5 Km), comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142 comma 1) lett. c), f), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

Beni paesaggistici

1) indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Cod. BP136\_004, Zona centro storico e dei Sassi sita nel Comune di Matera, D.M. 23/08/1966 (G.U. n. 244 del 30/09/1966) – buffer degli 8 Km;

2) indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

2.1) D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti."

- Gravina di Laterza;

2.2) D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi";

- Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990; l'impianto dista solo 5 km dal limite del Parco;

2.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le zone di interesse archeologico":

**AREE ARCHEOLOGICHE:**

- Torre Spagnola, D.M. del 20/07/1988; 4.300 m.

**TRATTURI:**

- Regio Tratturo Melfi-Castellaneta n. 003, D.M. del 22/12/1983; limite del lotto su cui insiste il progetto;
- Tratturello Santeramo-Laterza

**ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO:**

Le opere di progetto si attestano lungo l'asse stradale della Via Appia, riconosciuta come "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) ed oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte di questo Ministero, in particolare modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route";

3) indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta interessata dall'intervento proposto, di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

3.1) D.Lgs 42/04, art. 136, comma 1, lett a)"ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;"

- Cod. BP143am\_008 Albero monumentale, Salice Bianco;

3.2) D.Lgs 42/04, art. 136, comma 1, lett e) "individuazione di eventuali, ulteriori contesti (UCP), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione" individuati dal PPTP della Puglia;

- Tratturi 'Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo – Laterza';
- Strade di valenza paesaggistica (Appia) Sp22TA;



- Siti interessati da beni storico-culturali "Stazione di Posta Masseria con Chiesetta" (vincolo parte II);
- Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria De Laurentis" (segnalazione architettonica);
- Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Pietro Tucci" (segnalazione architettonica);
- Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Pugliese" (segnalazione architettonica);
- Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Mingo Lella" (segnalazione architettonica);
- Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Chiancone" (segnalazione architettonica);
- Siti interessati da beni storico-culturali "Jazzo Masseria De Laurentis" (segnalazione architettonica);
- Tratturi "Tratturello Grumo Appula – Santeramo in Colle";
- Strada a valenza paesaggistica Santeramo-Matera;
- Strada a valenza paesaggistica Murge Trasversali;
- Strada panoramica SP140 Ba;
- Grotta della Masseria Grottone;
- Siti di rilevanza naturalistica SIC-ZPS;

4) segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:

- *vincolo paesaggistico in itinere (art. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 ex L. 1497/1939, punto 1.4 dell'Allegato A), che andrà a comprendere interamente il territorio del Comune di Matera (dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Matera, in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale e per la continuità tra città e campagna, tra costruito e paesaggio agrario);*

#### **Beni architettonici**

- 1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
- "Masseria Torre Spagnola" D.M. del 11/12/1989; posta a circa 4.900 m;
  - "Stazione di posta Masseria con Chiesetta" D.M. del 08/04/1974;

#### **Beni archeologici**

- 1) *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*  
 Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:
- *Torre Spagnola, D.M. del 20/07/1988; posta a circa 4.300 m;*
  - *Regio Tratturo Melfi- Castellaneta (D.M. del 22/12/1983);*
  - *Murgia Terlecchia (D.M. 08/09/1967), posto a ca. 5 km;*
  - *Trasanello (D.S.R. 10/10/2003), posto a ca. 5300 m;*
  - *Trasanello Cementificio (D.M. 27/04/1982);*

**CONSIDERATO**, inoltre che, il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015, e che, nel caso specifico, si rileva un'interferenza diretta con il Parco archeologico storico naturale delle chiese Rupestri del Materano, vincolato ai sensi della L. R. n. 11 del 3 aprile 1990, dal cui limite



f

l'impianto dista solo 5 km e rientra, pertanto, nel buffer di 8 km previsto dalla normativa regionale suindicata;

**CONSIDERATO** che, il progetto ricade all'interno del comparto territoriale di interesse archeologico "Il Materano", che comprende i territori dei comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico, individuato come *area non idonea* ai sensi della L.R. 54/2015 secondo cui "Le caratteristiche fisiche e geomorfologiche di questo territorio ne hanno determinato l'intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino ad età medievale, sulla base delle evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico. La parte meridionale dell'area rappresenta la testimonianza delle ultime propaggini lucane a corona della chora coloniale";

**CONSIDERATO** inoltre che, il progetto ricade all'interno del territorio comunale di Matera interamente interessato da un "vincolo paesaggistico in itinere" ai sensi dell'art. 136 del Dlgs.42/04 individuato come *area non idonea* ai sensi della L.R. 54/2015 (Allegato A punto 1.4);




Figura 2 - Stralcio Elaborato "A16.4.02.f\_ carta dei vincoli L.R. 54/2015"

**RILEVATO** inoltre, che l'area in oggetto **non è ricompresa tra quelle considerate idonee** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021 e modificato dall'art. 47, co. 2.1) del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, in quanto;

- L'intero progetto ricade all'interno della fascia di rispetto di 0,5 km dal Tratturo "Melfi Castellaneta" inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 22.12.1983;

**RITENUTO**, inoltre, necessario evidenziare che la Soprintendenza territorialmente competente ha proposto alla Regione Basilicata l'estensione del vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero Comune di Matera per le ragioni già evidenziate e a supporto della continuità del valore culturale del sito UNESCO "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", e che è in corso la redazione delle

integrazioni richieste dalla Regione Basilicata e la definitiva delimitazione, di cui sembra opportuno tenere conto;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovrallocale, appartiene al paesaggio naturale tipico materano a valle della *Fossa Bradanica*, caratterizzato dalla presenza di gravine, da ampie distese pianeggianti alternate a situazioni di tipo collinare in cui, le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole moderne che spesso vanno a recuperare situazioni architettoniche precedenti;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dal progetto, in riferimento al PPTR della Puglia e relativamente alle opere di connessione, ricade interamente nell'ambito 5 del PPTR della Puglia "*Puglia Centrale*", di cui alla scheda d'ambito 5.6 del PPTR Puglia, Figura territoriale 6.2 "*La fossa bradanica*";

**VALUTATO** che la dimensione ampia del suolo interessato da elementi tecnologici sopra descritti, di varia natura, fittamente inseriti in un territorio fragile e connotato da caratteri specifici oltre che da componenti paesaggistiche e culturali estremamente prossime, costituisce fonte di impatto e grande criticità;

**VALUTATO**, nello specifico, che in riferimento al Layout di Impianto, si evidenzia come l'area è densamente occupata dai pannelli e dalle strutture tecnologiche di produzione di energia e quindi si rileva l'incidenza della parte impiantistica rispetto a quella agraria con conseguenti evidenti ricadute sullo scenario paesaggistico di contesto;

**EVIDENZIATO**, infatti, *che per quanto riguarda gli aspetti percettivi*, l'impianto fotovoltaico produrrebbe interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale (SP140/Regio Tratturo Melfi Castellaneta, limite del lotto in cui insiste il progetto dall'impianto), in considerazione anche degli effetti cumulativi con altri impianti fotovoltaici in fase di istruttoria;

**VALUTATO** nello specifico che, l'impianto di progetto si innesta lungo una strada classificata dal PPTR della Puglia quale "*Strada a Valenza Paesaggistica*" recettore stratificato di valenze paesaggistiche e culturali quale è *il Tratturo*, percorso armentizio di valenza storica, archeologica e paesaggistica e che, in considerazione della vastità dell'intervento nonché dell'altezza dei moduli tecnologici stessi, si produce un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento delle percezioni delle connotazioni agropastorali del contesto di inserimento dell'area murgiana, così come descritta negli elaborati di PPTR e tutelata dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti di tutela dell'identità storico culturale del paesaggio così come riportato nella Scheda d'Ambito 5.6 sopra citata;

**VALUTATO** che le visuali che si aprono dal *Tratturo Melfi-Castellaneta* debbono considerarsi necessariamente delle visuali storiche, le stesse che si aprivano sul territorio nel passato. Lo stesso tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22.12.1983, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che "*Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio*";

X

**RITENUTO**, inoltre, che l'impianto arboreo del nocciolo che non si riconosce conferente con il paesaggio agrario storico del territorio, a vocazione agropastorale, in cui si intervallano contesti murgiani a pascolo, seminativo e limitati frutteti della tradizione locale;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2) quale debba intendersi quello di cui trattasi stanti le rilevanti dimensioni dell'impianto;

**VALUTATO** nello specifico che, in riferimento alla compatibilità delle opere di progetto rispetto alle previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, si rilevano le seguenti criticità:

- Per l'attuazione dell'*obiettivo 4, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *"Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che, anche per il loro carattere di lunga durata, per quanto reversibile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione;

- In relazione all'*obiettivo 4.1, "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"*, è definita, tra le altre, la seguente direttiva: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole"*.

Il progetto in esame, come già rilevato, introduce elementi artificiali (i moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna) non destinati alle attività agricole. A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'impianto sarà inserito, come descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche sopra richiamate, prossime ai terreni interessati dall'impianto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia;

- *la scelta localizzativa su suolo agricolo si pone in contrasto sia con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con gli indirizzi e direttive del PPTR, sia con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR, parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile laddove si indica che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali. L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica*

Il progetto in esame, infatti, riguarda un impianto di notevoli estensioni, localizzato in area agricola a forte valenza ambientale, per cui tale tipo di impianto rischia di produrre degli impatti negativi indiretti sulle componenti ambientali, qui di seguito in sintesi riportati:



- *parcellizzazione del paesaggio rurale, il quale, invece, dovrebbe essere salvaguardato e valorizzato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole;*
- *occupazione di suoli agricoli, per un vincolo temporale di 25-30 anni, con conseguente modifica del microclima sottostante i pannelli fotovoltaici;*
- *grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di un'installazione agrovoltaica;*

**RITENUTO** dunque che, *il progetto, inoltre, contrasta con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR e, in particolare, con quanto auspicato dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1 parte I e parte II); in particolare nelle suddette Linee Guida, le quali, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 delle NTA del PPTR e in applicazione dell'art. 143 c. 8 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". A tale riguardo è opportuno evidenziare che nelle Linee Guida l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità). Le stesse Linee Guida, inoltre, si propongono di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1);*

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è *caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione e di impianti fotovoltaici anche di importanti estensioni ed altri in procedura di valutazione statale* di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame:

- N.15 richieste di autorizzazione per impianto fotovoltaico;
- N.4 richieste di autorizzazione di impianto eolico;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che la concentrazione di impianti FER nell'area vasta interessata dall'intervento proposto rappresenta uno scenario ad alto rischio per l'impatto che il progetto proposto, unito alle altre numerose istanze, può generare sul contesto in termini di stravolgimento della connotazione paesaggistica;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti architettonici*, appare doveroso evidenziare, nelle immediate vicinanze dell'area individuata per la realizzazione del progetto, la presenza di numerosi immobili segnalati quali elementi caratterizzanti il territorio rurale storico architettonico che di seguito si elencano:

- nel territorio del Comune di Matera: *Masseria San Giuseppe, Masseria Cipolla, Masseria Sant'Agostino, Masseria Porcile, Masseria Ferro;*
- nel territorio dei comuni di Santeramo in Colle e Laterza: *Masseria De Laurentis; Masseria Pietro Tucci, Masseria Pugliese, Masseria Mingo Lella, Masseria Chiancone;*

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, si evidenzia l'importanza del comprensorio in esame che risulta caratterizzato da un *elevato potenziale archeologico*, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio della via Appia. Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un



rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**RILEVATO** che l'intervento *interessa direttamente il Tratturo regio Melfi - Castellaneta* (lungo il cui corso corre il cavidotto), asse pressoché coincidente con la via Appia, come da tracciato pubblicato anche in <http://appia.beniculturali.it/appia/> ; i Tratturi sono soggetti a vincolo archeologico imposto con DM del 22.12.1983 emesso a tutela dell'intera rete tratturale delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, in quanto "di notevole interesse per l'archeologia, la storia politica, militare, economica, sociale e culturale in genere";

**VISTO E CONSIDERATO** inoltre, che la ricerca toponomastica allegata ha individuato un toponimo significativo, *via Tarantina o via Appia Antica*, riferibile al passaggio della viabilità antica, riconosciuto anche sulla cartografia IGM e localizzato a circa 45 m dall'area del progetto; questo dato fa riferimento al passaggio sul territorio della via Appia che nel Medioevo sarà ricalcata dal Tratturo n. 21 Melfi-Castellaneta, denominato appunto via Tarantina (D.M. 22/12/1983);

**RILEVATO**, inoltre, che le indagini georadar richieste hanno messo in evidenza la: "*Presenza di una antica struttura (presumibilmente APPIA ANTICA) viaria sepolta ('rettangolo di colore verde) ad una profondità variabile tra -0,60 -0,80 mt da PC circa in posizione da centrata a leggermente decentrata rispetto all'asse viario.*" (Elaborato Relazione Indagini Geognostiche, p. 6) e che il tracciato della *Via Appia* è costeggiato da una serie di testimonianze architettoniche e aree archeologiche disposte in sequenza, quasi senza soluzione di continuità, che qualifica l'area come un comprensorio strategico per il popolamento umano dell'area, dalla Preistoria sino al Medioevo; in particolare, nel territorio comunale di Santeramo, a N della Via Appia si susseguono, da W verso E, i seguenti siti:

- *Valzerosso*, Insedimento pluristratificato attivo dall'età peuceta al Medioevo; distanza dal Cavidotto, m. 500 ca, a NW;
- *Masseria Fontana di Tavola*, Insedimento Pluristratificato tangente al cavidotto;

**CONSIDERATO**, dunque, il potenziale archeologico elevato del comparto in esame, costituito da una rete insediativa antropica fitta e legata allo sfruttamento rurale delle risorse del territorio ed al passaggio della Via Appia Antica, la realizzazione dell'impianto in oggetto potrebbe rappresentare un rischio notevole alla conservazione del patrimonio culturale sia archeologico che paesaggistico;

**RITENUTO**, in merito a tali Beni e alla loro prossimità al cavidotto e alla Stazione Utente, che la scelta localizzativa dalla società proponente sia non idonea al perseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto;

**CONSIDERATO** che, con nota n. 3125 del 07/09/2022 la Soprintenda Speciale per il PNRR ha richiesto l'attivazione della procedura di cui all'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 e si evidenzia che nonostante sul sito dell'Autorità competente risulti una nota della Società proponente in cui si richiedeva l'attivazione della procedura succitata, agli atti della SABAP della Basilicata non risulta nessuna istanza al riguardo, poiché è stata inviata ad un indirizzo pec errato;

**RITENUTO**, dunque, in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento e stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, di dover sospendere ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPiA) di cui all'art. 25, commi 3 e 8-14, del D.Lgs 50/2016;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che le opere in progetto rimangono soggette alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25 in caso di eventuale nuova progettazione dell'opera, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 5, c. 1, let. g), e 23, c. 1, lett. a) e g-ter), del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.





23, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, il progetto da sottoporre a nuova procedura di valutazione ambientale dovrà essere redatto sulla base degli esiti di detta procedura di VPIA, da svolgersi nell'ambito della progettazione di fattibilità e prima della presentazione dell'istanza di VIA, come definito nelle Linee guida di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 14.2.2022;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata e del vigente PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

**CONSIDERATO** che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

**RITENUTO** che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

*21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

*23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

**CONSIDERATO** che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)



**"Salvaguardia dei paesaggi"** riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

**"Gestione dei paesaggi"** riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, sopra elencati e descritti, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";
- la sentenza del Tar Emilia-Romagna Sez. II, n.16 del 10.01.2018 (n.00184/2017 REG.RIC) in cui si chiarisce che "il potere di controllo del Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato (...) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378)";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quelle delle Soprintendenze Abap competenti, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;



- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole valore archeologico come meglio sopra descritto che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della 'capacità' di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

**CONSIDERATO** che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

**CONSIDERATO** che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

**CONSIDERATO** che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

**CONSIDERATO** che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo';

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

**RITENUTO** utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che



riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che **“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)”.

**CONSIDERATO** che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, come modificato dall’art. 47, co. 2.1) del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e della Città metropolitana di Bari, considerati i contributi istruttori dei Servizi II e III della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, le osservazioni pervenute e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

#### **parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Agri New Tech Italia S.R.L. relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico denominato (CO2)2, di potenza in c.c. pari a 12,16 MW, localizzato tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia, in particolare nel comune di Matera (MT) e nel comune di Santeramo in Colle (BA).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
Arch. Gilda di Pasqua  
(email: [gilda.dipasqua@cultura.gov.it](mailto:gilda.dipasqua@cultura.gov.it))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

